

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 aprile 2023, n. 106

DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

Oggetto: DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 - Legge di Stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO l'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 36-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale “*Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari*”.

VISTI in particolare, i commi sottoriportati dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, i quali dispongono che:

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427.

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi;

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società «Giubileo 2025» agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società «Giubileo 2025» può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle

attività affidate ad ANAS S.p.a., la società “Giubileo 2025” è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell’ANAS S.p.a. per le attività di investimento;

428. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

431. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.

441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020;

442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società « Giubileo 2025 », che provvede all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società « Giubileo 2025 » e l’amministrazione titolare dell’intervento;

443. La società « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo,

l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;

VISTA la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

VISTO il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario;

CONSIDERATO che nel suddetto programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 è previsto lo stanziamento a favore della Regione Lazio di complessivi € 20.600.000,00 per la realizzazione di n. 10 interventi, per i quali la Regione Lazio è stata individuata Soggetto Attuatore delle opere, di seguito indicati:

AMBITO	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO INTERVENTO
Tevere e le vie d'acqua	Ripristino banchina in destra idraulica tra ponte Milvio e ponte Flaminio	Regione Lazio	500.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Realizzazione del manto di banchina pavimentata tra ponte Duca D'Aosta e ponte della Musica in sinistra idraulica	Regione Lazio	500.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento	Regione Lazio	500.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica.	Regione Lazio	500.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Ripristino e realizzazione di scivoli di alaggio di soccorso per la sicurezza della navigazione e della fruizione fluviale	Regione Lazio	1.000.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Dragaggio della marrana di Prima Porta	Regione Lazio	2.600.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Ottimizzazione e ristrutturazione degli impianti idrovori di Salaria, Flaminia, Corcolle, Pratolungo e Prima Porta	Regione Lazio	5.000.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Manutenzione e rifunzionalizzazione del sistema di paratoie del tronco Magliana - Marconi	Regione Lazio	2.000.000,00
Tevere e le vie d'acqua	Consolidamento delle infrastrutture idrauliche a protezione dell'isola Tiberina	Regione Lazio	3.000.000,00
Accoglienza e partecipazione	Recupero del Padiglione 10 del Santa Maria della Pietà, per la realizzazione di un ostello per la gioventù a servizio del Giubileo 2025	Regione Lazio	5.000.000,00
		TOTALE	20.600.000,00

VISTA lo schema di convenzione trasmesso dalla Società Giubileo 2025 Spa con nota prot. 172 del 10 febbraio 2023, finalizzato a regolare le modalità e le tempistiche per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 420, legge 234 del 2021 e per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione finalizzato a regolare le modalità e le tempistiche per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 420, legge 234 del 2021 e per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, tra la società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio, in qualità di Amministrazione attuatrice delle opere;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 420 e seguenti della Legge 234 del 2021 e dal DPCM 15 dicembre 2021:

1. di approvare lo schema di convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 420, legge 234 del 2021 e per il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, tra la società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio, in qualità di Amministrazione attuatrice delle opere, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. il Direttore Regionale competente in materia di lavori pubblici provvederà alla sottoscrizione della Convenzione tra la società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

CONVENZIONE

TRA

La società Giubileo 2025, società a socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 registrato presso la Corte di Conti con nota prot. N. 1656 del 23 giugno 2022, codice fiscale e P.IVA _____, con sede legale in _____ in persona del Legale Rappresentante, dott. Marco Sangiorgio (di seguito **"Giubileo 2025"**)

La _ C.F. _____ in persona del Legale Rappresentante, dott. _____ (di seguito il **"Soggetto Attuatore"**)

di seguito, insieme, **"le Parti"**

VISTO

- l'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 36 bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale *"Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari"*;

- l'art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 40, comma 2, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successivamente dall'art. 1, comma 3, lettera 0a), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ai sensi del quale *"In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le edesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e delle altre attività svolte dalla società di cui al comma 427 in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 che, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, siano istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento"*;

- l'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 onde assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell'art. 11 della L. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

- l'art. 1, comma 422, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, modificato dall'articolo 40, comma 2, lettera c), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale *“Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori”*;

- l'art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 13, comma 6, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, ai sensi del quale *“Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale*

- l'art. 1, comma 427 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale *“Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società “Giubileo 2025” agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società “Giubileo 2025” può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società “Giubileo 2025” è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi*

di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento”;

- l'art. 1, comma 428, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonché sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile”;

- l'art. 1, comma 431, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale “Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

- l'art. 1, comma 441, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della società « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020”;

- l'art. 1, comma 442, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale “Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla società « Giubileo 2025 », che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la società « Giubileo 2025 » e l'amministrazione titolare dell'intervento”;

- l'art. 1, comma 443, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ai sensi del quale “La società « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la società può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;

- la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

- l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del CUP che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTI ALTRESI'

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 di costituzione della Società "Giubileo 2025" e di approvazione del relativo Statuto, ammesso alla registrazione dalla Corte di Conti il 23 giugno 2022 al n. 1656;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 con il quale, per quanto qui di interesse, è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, costituita dall'Allegato 1 recante le schede di ciascuno degli interventi identificati come essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;
- le schede di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025" ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 ove si precisa che ai fini dell'applicazione del predetto decreto "Soggetto Attuatore" è il "soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento" e "Stazione appaltante" è il "soggetto pubblico o privato che fornisce attività di committenza, anche ausiliaria, per l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi";
- l'art. 2, comma 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 ai sensi del quale il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea e che tali soggetti applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi;
- l'art. 6, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 ai sensi del quale "Il monitoraggio degli interventi inclusi nell'Allegato 1 del Programma dettagliato è effettuato, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dal soggetto titolare del CUP il quale, a tal fine, è tenuto alla loro costante alimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 234 del 2021" e "In attuazione dell'articolo 1, comma 423, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2021, la Società verifica il rispetto dell'obbligo di tempestiva alimentazione e aggiornamento dei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, lett. D), assegnando un termine di 15 giorni per la corretta implementazione dei predetti sistemi. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo comporta la revoca del finanziamento qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti";
- l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 ai sensi del quale "Le funzioni di rendicontazione delle spese sostenute, connesse all'attuazione degli interventi previsti dall'Allegato 1 al Programma dettagliato, sono di competenza della Società e saranno esercitate sulla base di un disciplinare condiviso fra la medesima e la Ragioneria Generale dello Stato. Per l'esercizio della

funzione di rendicontazione, i Soggetti titolari del CUP, laddove diversi dalla Società: a. informano su base mensile la Società in merito all'avanzamento rispetto ai cronoprogrammi procedurali degli Interventi; b. trasmettono alla Società i progetti, i contratti di appalto e gli stati avanzamento lavori dei lavori relativi agli Interventi gestiti; c. autorizzano l'accesso ai cantieri del personale incaricato della Società per i sopralluoghi tecnici. Sulla base delle rendicontazioni della Società, la Cabina di coordinamento, sentito il Commissario straordinario, predispone le proposte di aggiornamento del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 437, 438 e 441, della legge n. 234 del 2021, la Società, sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunica al Commissario e alla Cabina di coordinamento le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto. La prima comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto”;

- l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 ai sensi del quale “Il soggetto attuatore, nell'effettuare i mandati per il pagamento degli interventi del Programma dettagliato, riporta il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP” e “Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli soggetti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesorieri e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato. Le “Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso; d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto attuatore è titolare di contabilità speciali utilizzate per l'attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP”.

VISTI

*- in particolare, l'intervento/i n. dell'Allegato 1 del DPCM del 15 dicembre 2022, ricompreso/i nell'ambito/i tematico/i “.....” del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (gli **Interventi**) per i quali il Programma dettagliato individua quale Soggetto Attuatore;*

- la necessità di definire le modalità di gestione ed erogazione dei flussi finanziari per la realizzazione del/i sopra indicati Interventi fra Giubileo 2025 e il Soggetto attuatore

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

- l'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche"

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per l'erogazione dei contributi (i **Contributi**) concessi a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 420 della L. 234/2021 per la realizzazione degli Interventi di cui all'art. 2 e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione.

ART. 3

Dichiarazioni del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver preso visione del Programma dettagliato degli interventi, approvato con D.P.C.M. del 15 dicembre 2022 (di seguito **DPCM**), articolato nelle schede di cui all'Allegato 1 al predetto DPCM che individuano, tra l'altro, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo e il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e di impegnarsi a realizzare gli Interventi per i quali il Programma dettagliato lo individua quale Soggetto Attuatore di seguito indicato ----- (gli **Interventi**).
2. A seguito di eventuali aggiornamenti del Programma dettagliato degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, il Soggetto Attuatore, preso atto delle modifiche introdotte, si impegna a realizzare gli interventi per i quali è individuato quale Soggetto Attuatore, approvati con specifico DPCM modificativo ovvero con eventuali Ordinanze del Commissario Straordinario.

ART. 4

Termini di attuazione degli interventi e dei relativi cronoprogrammi

1. Le attività indicate nei cronoprogrammi procedurali relativi agli Interventi (i **Cronoprogrammi procedurali**) dovranno essere svolte dal Soggetto Attuatore nel rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e degli indicatori ivi indicati.
2. Il soggetto attuatore si impegna a segnalare tempestivamente a Giubileo 2025 tutti i fatti e le circostanze che potrebbero comportare il mancato rispetto dei Cronoprogrammi procedurali.

ART. 5

Obblighi della Società Giubileo 2025

1. Giubileo 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 420 e segg., della L. 234/2021 e di quanto previsto dal DPCM, è tenuta a:
 - a) predisporre ed aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 443 della L. 234/2021 sulla base dei quali il soggetto attuatore assume gli impegni pluriennali di spesa e verificare la coerenza di questi ultimi;
 - b) curare la gestione del flusso finanziario verso il Soggetto attuatore utilizzando i dati ricavabili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - c) fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - d) trasferire al Soggetto attuatore le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Intervento/i in funzione della loro disponibilità e secondo quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione.

ART. 6

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi a:
 - a) porre in essere gli Interventi rispettando gli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nei relativi Cronoprogrammi procedurali;
 - b) trasmettere a Giubileo 2025 la dichiarazione attestante l'avvio di operatività dell'Intervento/i ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche ai sensi e per gli effetti di quanto dall'art. 6 della presente convenzione;
 - c) alimentare costantemente il sistema di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 424, della L. 234/2021;
 - d) riportare nei singoli mandati di pagamento il CUP e il CIG cui i medesimi sono riferiti;
 - e) informare su base mensile Giubileo 2025 in merito all'avanzamento dell'intervento/i rispetto alle tempistiche indicate nel/i relativi cronoprogramma/i procedurale;
 - f) trasmettere su supporto informatico a Giubileo 2025 i progetti, i contratti di appalto e gli stati di avanzamento dei lavori;
 - g) garantire un'informazione tempestiva a Giubileo 2025 in merito ad eventuali ritardi rispetto agli obiettivi iniziali, intermedi e finali del Cronoprogramma procedurale dell'Intervento/i;
 - h) raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascun intervento necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica delle spese, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite da Giubileo 2025 sulla base di quanto previsto nel disciplinare con la Ragioneria dello Genarle dello Stato di cui all'art. 7, comma 1, del DPCM;
 - i) fornire tutte le informazioni richieste da Giubileo 2025 per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione;
 - j) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e metterla prontamente a disposizione di Giubileo 2025;
 - k) assumere gli impegni di spesa e predisporre i pagamenti agli appaltatori nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto nel cronogramma di pagamenti di cui all'art. 1, comma 443, della L. 234/2021;
 - l) inoltrare a Giubileo 2025 la documentazione idonea a giustificare le spese (fatture emesse dall'appaltatore, SAL, e ogni altra documentazione utile a tal fine);
 - m) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 - n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati finanziari e dei dati che comprovano il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nei Cronoprogrammi procedurali;
 - o) autorizzare l'accesso ai cantieri del personale incaricato da Giubileo 2025 per i sopralluoghi tecnici di cui all'art. 6 della presente convenzione;

- p) più in generale, adempiere a tutti gli obblighi posti in capo al soggetto attuatore dall'art. 1, commi 420 e segg. della L. 234/2021 e dal DPCM.

ART. 7

Procedura di trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore e ammissibilità delle spese

1. Le Parti riconoscono che l'ammontare dei contributi di cui al comma 420 dell'art. 1 della L. 234/2021 relativi all'/agli Intervento/i sono quelli riscontrabili nel DPCM ovvero in eventuali successivi DPCM modificativi e/o integrativi ovvero in eventuali ordinanze del Commissario Straordinario di cui all'art. 1 comma 421 della L. 234/2021. Il Soggetto Attuatore prende atto che non è nelle disponibilità di Giubileo 2025 modificare l'importo dei Contributi.
2. Il Soggetto Attuatore prende atto, inoltre, che Giubileo 2025 risponde esclusivamente delle risorse versate nel conto di tesoreria previsto dall'art. 1 comma 442 della L. 234/2021. Nei casi in cui gli Interventi sono finanziati anche con altre risorse complementari, Giubileo 2025 non risponde in alcun modo della loro gestione.
3. Le procedure di trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore relative al Contributo che Giubileo 2025 porrà in essere seguono le modalità di seguito indicate:
 - a) il 10% dell'importo del Contributo sarà trasferito al Soggetto Attuatore a seguito della trasmissione a Giubileo 2025 della dichiarazione del Soggetto Attuatore che attesta l'avvio di operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della presente convenzione;
 - b) la restante parte del Contributo sarà trasferita al Soggetto Attuatore a fronte di apposita richiesta corredata della documentazione giustificativa delle spese (fatture emesse dall'appaltatore, SAL e ogni altra documentazione utile a tal fine) e dell'esito positivo delle verifiche di cui al punto c) che segue. I costi ammissibili devono essere debitamente rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, pena la non ammissibilità degli stessi al Contributo. I trasferimenti saranno effettuati per il 90% degli importi richiesti, al fine del progressivo recupero dell'anticipo versato.
 - c) Giubileo 2025, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto b) che precede, effettuerà le verifiche in merito alla documentazione prodotta per accertare la sua coerenza con il contratto di appalto e con l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante eventuali sopralluoghi come meglio precisato nel successivo art. 9 della presente convenzione. Giubileo 2025 provvederà al trasferimento delle risorse al Soggetto attuatore entro 5 giorni dall'esito positivo delle verifiche di cui sopra.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che Giubileo 2025, in fase di rendicontazione delle spese sostenute, sarà tenuta a rispettare il disciplinare condiviso fra la quest'ultima e la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7 del DPCM di cui, non appena disponibile, trasmetterà una copia al Soggetto attuatore che sin da adesso si impegna a rispettarlo quale parte integrante della presente Convenzione.

ART. 8

Redazione del Quadro Tecnico Economico (QTE)

1. In sede di redazione o rielaborazione del quadro tecnico economico dell'Intervento/i, il Soggetto attuatore dovrà attenersi allo schema di quadro tecnico economico (lo **Schema QTE**) che si allega alla presente convenzione sub A), nel quale sono indicate le modalità per la quantificazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuti a Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 423, della L. 234/2021.
2. La/e percentuale/i riconosciuta/e a Giubileo 2025 nel QTE di ogni singolo intervento è/sono assegnata /e alla medesima al momento della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della presente convenzione con la quale il Soggetto Attuatore attesta l'avvio di operatività dell'Intervento/i ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

ART. 9**Variazioni del progetto**

1. Eventuali modifiche al progetto degli Interventi non comportano alcuna revisione della presente convenzione.

ART. 10**Controlli di Giubileo 2025**

2. Giubileo 2025 si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, effettuando anche sopralluoghi tecnici presso i cantieri, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente atto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal Soggetto attuatore al fine di ottenere l'erogazione dei contributi e a sospenderne l'erogazione in caso di esito negativo dei tali verifiche.

ART. 11**Revoca delle risorse**

1. Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'art. 3 del DPCM ai sensi del quale (i) gli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nel cronoprogramma procedurale di ciascuno degli interventi sono essenziali per il monitoraggio del medesimo programma dettagliato; (ii) qualora, anche a seguito dell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 1, commi 437, 438 e 439 della L. 234/2021 venga rilevato il perdurante mancato rispetto di tali obiettivi, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, dispone la revoca del finanziamento qualora, con riguardo ai medesimi interventi, non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti; (iii) il Commissario, con propria ordinanza, può provvedere, al fine di compensare eventuali maggiori oneri derivanti dall'incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché da approvazioni di varianti, a riprogrammare/riassegnare le risorse finanziarie oggetto di revoca e le economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi a favore di altri interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM, Giubileo 2025 verifica il rispetto da parte del Soggetto Attuatore dell'obbligo di tempestiva alimentazione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e, in caso di inadempimento, assegna al Soggetto Attuatore il termine di 15 giorni per procedere. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del finanziamento da parte del Commissario straordinario qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
3. Il Soggetto attuatore, in caso di revoca delle risorse, qualora le medesime gli fossero già state trasferite, si obbliga a riversarle immediatamente nell'apposito conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 442, della L. 234/2021. In questo caso la percentuale riconosciuta a Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 8, comma 2, della presente convenzione dovrà essere riversata nel medesimo conto di tesoreria al netto dei costi dalla medesima già sostenuti al momento della revoca.

ART. 12**Riservatezza**

1. Tutti i documenti, informazioni, procedimenti e/o dati tecnici di cui il personale di Giubileo 2025 verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, Giubileo 2025 si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che Giubileo 2025 è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità

competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Art. 13

La tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR".

Art. 14

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. Il Soggetto attuatore si impegna a riversare a Giubileo 2025 le somme indebitamente trasferite; in caso di mancato riversamento, Giubileo 2025 è autorizzato al recupero delle somme con le modalità previste dalla legge.
2. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 15

Risoluzione di controversie

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 16

Modifiche e Durata

1. La presente convenzione può essere modificata per iscritto di comune accordo tra le Parti.
2. Le Parti si impegnano sin da adesso ad apportare alla presente convenzione tutte le modifiche necessarie per adeguarla alla disciplina contenuta nel successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri richiamato di cui all'art. 2, comma 2, del DPCM nonché in eventuali successivi decreti di modifica del DPCM e, più in generale, in atti legislativi o regolamentari che disciplinano le modalità di erogazione dei Contributi e le procedure di monitoraggio, di rendicontazione e di pagamento.
3. La presente convenzione entra in vigore alla data della firma e rimarrà valida fino alla conclusione degli Interventi gestiti dal Soggetto attuatore - così come individuata per ciascun singolo Intervento - ovvero fino all'eventuale revoca delle risorse. Può essere prorogata per iscritto di comune accordo tra le Parti.

Giubileo 2025 SpA

Soggetto Attuatore

.....
